



COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMII DA 102 A 109, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata dei crediti del Comune di Porto Sant'Elpidio:

- affidati alla riscossione coattiva del soggetto concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attualmente individuato in I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.p.A.;

-non ancora affidati alla riscossione coattiva purchè derivanti da atti emessi e notificati dal Comune entro la data del 31/12/2024;

2. La definizione agevolata si applica ai crediti di cui al comma 1, indipendentemente dalla forma tecnica del titolo posto a base della riscossione, purché rientranti nell'ambito temporale e oggettivo di cui al successivo art. 2.

3. Per i crediti non ancora affidati alla riscossione coattiva, gli adempimenti istruttori e le comunicazioni sono curate dal Concessionario secondo le modalità operative concordate tra le parti.

Art. 2 – Crediti definibili, ambito temporale e categorie di entrata

1. Sono definibili, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento, i crediti del Comune di Porto Sant'Elpidio affidati alla riscossione coattiva del concessionario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 fino alla data di approvazione del presente regolamento e quelli derivanti da atti emessi e notificati dal Comune entro e non oltre il 31/12/2024.

2. Rientrano nella definizione agevolata, in particolare:

- a) i crediti affidati al concessionario e azionati, per le fasi antecedenti al 1° gennaio 2020, mediante ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante gli altri strumenti di riscossione coattiva consentiti dalla normativa pro tempore vigente;
- b) i crediti derivanti da atti emessi e notificati dal Comune entro il 31/12/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i quali il concessionario cura l'esazione coattiva nei modi di legge;
- c) i crediti derivanti da atti emessi e notificati dal Comune entro la data del 31/12/2024 ancorchè non inviati a riscossione coattiva.

d) i crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, limitatamente a quelli affidati al Concessionario per la riscossione coattiva entro la data di approvazione del presente regolamento.

3. Possono formare oggetto di definizione agevolata:

- a) i tributi comunali e i relativi accessori, nei limiti consentiti dalla legge;
- b) le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, nei limiti specificamente previsti dal successivo art. 3, comma 3.

4. Per i tributi comunali, possono formare oggetto di definizione agevolata:

- a) imposta municipale propria (IMU) e, per le annualità pregresse ancora rilevanti, imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) tributo per i servizi indivisibili (TASI), per le annualità pregresse per le quali il tributo risulti ancora oggetto di attività di riscossione;
- c) tassa sui rifiuti (TARI) e, per le annualità pregresse, i corrispondenti prelievi comunque denominati;

Art. 3 – Contenuto della definizione agevolata

1. I crediti di cui all'art. 2 possono essere estinti mediante il pagamento:

- a) della sorte principale, del tributo o della diversa sorte principale dovuta;
- b) delle spese di notifica;
- c) delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive eventualmente maturate;
- d) degli oneri di riscossione spettanti al concessionario secondo la disciplina applicabile e secondo il rapporto concessorio vigente.

2. Per i tributi comunali, la definizione agevolata opera esclusivamente sulle sanzioni amministrative tributarie e sugli interessi comunque denominati collegati ai crediti definibili restando integralmente dovuti:

- a) le somme dovute a titolo di imposta
- b) le spese di procedimento e di notifica;
- c) le spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive;
- d) gli oneri di riscossione spettanti al concessionario.

3. Per le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la definizione agevolata opera esclusivamente sugli interessi comunque denominati e sulle maggiorazioni maturate in relazione alla sanzione principale, comprese quelle di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, restando integralmente dovuti:

- a) la sanzione principale;
- b) le spese di procedimento e di notifica;
- c) le spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive;
- d) gli oneri di riscossione spettanti al concessionario.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- a) i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le sanzioni amministrative non tributarie diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 3;

- c) i crediti derivanti da atti emessi e notificati dal Comune successivamente alla data del 31/12/2024 e i crediti derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada non ancora trasmessi al Concessionario per la riscossione coattiva alla data dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 5 – Presentazione dell'istanza

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita istanza al Concessionario competente entro il 30 settembre 2026.

Il debitore può richiedere, prima della presentazione dell'istanza, il prospetto informativo dei crediti potenzialmente definibili accedendo al portale messo a disposizione dal Concessionario o inviare la richiesta del prospetto informativo sulle somme che potranno formare oggetto di definizione agevolata tramite *pec* all'indirizzo che verrà indicato nella stessa modulistica messa a disposizione sul sito internet comunale.

Tale richiesta ha natura meramente istruttoria, non equivale ad adesione alla definizione agevolata, non produce effetti sospensivi e non proroga il termine del 30/09/2026 per la presentazione dell'istanza.

Entro il medesimo termine possono essere presentate ulteriori istanze esclusivamente per crediti non ricompresi in istanze precedentemente trasmesse, restando esclusa ogni proroga del termine finale di adesione.

2. L'istanza è presentata secondo il modello approvato dal servizio competente, anche con modalità telematiche, e deve riportare:

- a) i crediti per i quali si chiede la definizione agevolata;
- b) la categoria o le categorie di entrata cui i crediti si riferiscono;
- c) se il pagamento avverrà in unica soluzione oppure in forma rateale;
- d) nel caso in cui si scelga di pagare in unica soluzione, l'impegno al pagamento entro la data del 30 novembre 2026;
- e) nel caso in cui si scelga di pagare in forma rateale, l'impegno al pagamento dell'acconto pari al 10% della somma totale entro il 30 novembre 2026 e ad effettuare il pagamento delle rate stabilite secondo quanto previsto nella tabella riportata all'art.7, comma 3 per tutta la durata del piano;
- f) i recapiti ai quali il debitore chiede di ricevere le comunicazioni relative al procedimento.

Art. 6 – Comunicazione di accoglimento o diniego

1. Il Concessionario competente, entro il 31 ottobre 2026 comunica al debitore:

- a) l'accoglimento dell'istanza, con l'indicazione dei crediti definibili, della relativa categoria di entrata, dell'ammontare complessivo dovuto, del piano di pagamento e delle relative scadenze;
- b) ovvero il diniego, totale o parziale, con sintetica motivazione.

2. Ai fini della determinazione delle somme dovute si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di sorte principale, spese di notifica, spese esecutive e cautelari e oneri di riscossione. Le somme eventualmente già corrisposte a titolo di sanzioni, interessi, penali o maggiorazioni restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 7 – Pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata è effettuato:

- a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2026;
- b) ovvero acconto del 10% entro il 30 novembre 2026 ed in forma rateale per la restante parte, secondo la durata del piano scelta dal debitore nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Il mancato pagamento dell'intera somma in caso di pagamento in unica soluzione ovvero del 10% del dovuto in caso di pagamento rateale entro la data del 30 novembre 2026, determina il mancato perfezionamento della definizione agevolata.

Il Concessionario ne dà comunicazione al debitore e saranno riprese le ordinarie procedure di riscossione.

3. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 2026 e le rate successive scadono con cadenza mensile.

4. La durata massima del piano di pagamento rateale è pari a mesi 72, l'ammontare delle somme di cui si chiede la rateizzazione non può essere inferiore ad euro 100,00 ed è ripartito, di norma, in rate di pari importo non inferiori ad euro 50,00.

Ai soli fini della presente definizione agevolata, il piano di pagamento rateale è stabilito secondo la seguente tabella:

scaglioni importi	Numero rate
fino ad euro 100,00	Nessuna rateizzazione
da euro 100,01 a euro 500,00	fino a 5 rate mensili
da euro 500,01 a euro 1.500,00	fino a 12 rate mensili
da euro 1.500,01 a euro 3.000,00	fino a 18 rate mensili
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	fino a 24 rate mensili
da euro 6.000,01 a euro 10.000,00	fino a 36 rate mensili
da euro 10.000,01 a euro 20.000,00	fino a 48 rate mensili
da euro 20.000,01	fino a 72 rate mensili

5. Sulle rate successive al pagamento dell'acconto del 10%, sono dovuti gli interessi di dilazione al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, ovvero dell'1,60%.

6. Il pagamento avviene mediante le modalità indicate nella comunicazione di accoglimento dell'istanza.

7. Il debitore su istanza da inviare al Concessionario può richiedere l'estinzione anticipata del piano rateale mediante pagamento dell'importo residuo dovuto, con contestuale ricalcolo degli interessi.

Art. 8 – Effetti della presentazione dell'istanza

1. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino all'integrale pagamento delle somme dovute in base al piano accolto, purché il debitore sia in regola con i versamenti alle rispettive scadenze:

- a) sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni riferite ai medesimi crediti;
- b) il concessionario non avvia nuove procedure cautelari o esecutive relative ai crediti oggetto di definizione;
- c) sono interrotte le procedure cautelari o esecutive già avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. La richiesta del prospetto informativo non produce gli effetti sospensivi di cui al comma 1. Gli effetti di cui al presente articolo decorrono dalla presentazione dell'istanza di adesione, limitatamente ai crediti in essa indicati, salvo diniego totale o parziale della definizione.

3. In caso di decadenza dalla definizione agevolata ai sensi dell'art. 9, la sospensione di cui al comma 1 cessa automaticamente.

Art. 9 – Perfezionamento e decadenza

1. La definizione agevolata si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento dell'acconto del 10% o dell'unica rata in caso di pagamento in unica soluzione entro la data del 30 novembre 2026.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'acconto del 10% o dell'unica rata in caso di pagamento in unica soluzione, la definizione non produce effetti.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di due rate mensili, anche non consecutive, la definizione decade e riprendono le ordinarie attività di riscossione dei crediti residui, senza necessità di ulteriore comunicazione.

4. In caso di mancato perfezionamento o di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non danno luogo a rimborso.

Art. 10 – Rapporti con rateazioni o dilazioni già in essere

1. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai debitori che, alla data di presentazione dell'istanza, beneficiano di una rateazione o dilazione relativa ai crediti che rientrano nel perimetro individuato dall'art. 2.

2. Nel caso di rateazioni o dilazioni già in essere, ai fini della determinazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata sono imputati a riduzione del debito definibile esclusivamente i versamenti già effettuati a titolo di sorte principale, spese di notifica, spese relative alle procedure cautelari o esecutive e oneri di riscossione.

3. Le somme già corrisposte a titolo di sanzioni, interessi, penali o maggiorazioni restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili e non possono essere imputate a riduzione della sorte principale o delle altre somme comunque dovute ai fini della definizione agevolata.

4. Nel caso in cui residui ancora una somma dovuta a titolo di sorte principale, spese di notifica, spese relative alle procedure cautelari o esecutive e oneri di riscossione, il pagamento dell'acconto del 10 per cento o il pagamento in unica soluzione dell'importo residuo dovuto ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai crediti oggetto di istanza, la cessazione del precedente piano di rateazione. Da tale momento la disciplina dei pagamenti è esclusivamente quella risultante dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora, sulla base dei soli versamenti imputabili alle voci di cui al comma 2, non residui alcun importo dovuto ai fini della definizione agevolata, la definizione si perfeziona con la comunicazione di accoglimento dell'istanza e il precedente piano di rateazione cessa, limitatamente ai crediti oggetto di definizione.

Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 5 il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Nei casi di pagamento rateale, l'impegno alla rinuncia al giudizio si intende riferito al perfezionamento della definizione agevolata, ferma restando la possibilità di richiedere, nelle more, la sospensione o il rinvio del giudizio secondo il rito applicabile. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per gli atti processuali depositati dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 12 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

3. Il regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.